



Berna, 22 giugno 2022

Modifica dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51), dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013) e dell'ordinanza sui maestri conducenti (OMaeC; RS 741.522)

Attuazione delle mozioni 17.4317 Caroni «Procedure più eque nella circolazione stradale» e 17.3520 Graf-Litscher «No a sanzioni doppie per gli autisti»

Commento



1 Situazione iniziale, motivi e finalità della revisione

Due mozioni trasmesse sollecitano modifiche della procedura di revoca della licenza di condurre.

La **mozione 17.4317 Caroni «Procedure più eque nella circolazione stradale»** chiede di rendere più rapide e trasparenti le procedure connesse al ritiro da parte della polizia e alla revoca preventiva delle licenze per allievo conducente e di condurre e di coinvolgere maggiormente nella procedura le persone a rischio di revoca concedendo loro più diritti.

La **mozione 17.3520 Graf-Litscher «No a sanzioni doppie per gli autisti»** chiede una maggiore distinzione tra ambito privato e professionale in materia di revoche, dal momento che chi guida a titolo professionale spesso rischia, oltre alla sospensione della licenza di condurre, anche il posto. Per ridurre questo effetto collaterale l'autorità cantonale potrà autorizzare gli interessati a guidare per esercitare la propria professione durante il periodo di revoca. In questo modo la revoca avrà un impatto analogo su tutti gli interessati.

La presente modifica normativa permette di soddisfare le richieste del Parlamento tenendo conto dei pareri giunti durante la procedura di consultazione.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013)

Art. 33 cpv. 2

I vigenti articoli 54 capoverso 5 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e 33 capoverso 2 OCCS vengono precisati specificando che la polizia è tenuta a inviare all'autorità cantonale le licenze per allievo conducente e di condurre nonché le targhe ritirate entro un termine di tre giorni lavorativi, unitamente alla conferma scritta del ritiro completa di motivazione. Se possibile, dovrebbe essere allegato anche il rapporto di polizia, da inoltrare altrimenti subito dopo. Un invio successivo può ad esempio essere giustificato dalla complessità di un incidente stradale, la cui documentazione richiede tempi più lunghi.

Per giorni lavorativi si intendono i giorni della settimana che vanno da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi legali. Il termine è rispettato se sono consegnate all'ufficio postale o spedite all'autorità competente, ad esempio per via interna, almeno le licenze o le targhe ritirate accompagnate dalla conferma del ritiro e da una breve motivazione.

2.2 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51)

Art. 30 cpv. 1

Modifica redazionale senza variazione del contenuto, volta a esplicitare che è l'autorità cantonale a poter revocare a titolo preventivo la licenza per allievo conducente o di condurre mediante decisione.

Art. 30 cpv. 2 (nuovo)

L'articolo 54 capoverso 5 LCStr viene precisato, stabilendo che entro dieci giorni lavorativi l'autorità cantonale deve disporre almeno la revoca a titolo preventivo della licenza per allievo conducente o di condurre ritirata e trasmessa. Il termine decorre dalla data in cui la polizia ritira il documento. Sono considerati giorni lavorativi i giorni della settimana che vanno da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi legali. In caso sia impossibilitata, l'autorità cantonale dovrà restituire la licenza al titolare, per lo meno

in via provvisoria fino a un'eventuale decisione di revoca. Con la restituzione del documento il titolare potrà tornare a guidare almeno in via provvisoria.

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) valuterà gli effetti di questa nuova regolamentazione cinque anni dopo l'entrata in vigore, pubblicandone i risultati a valutazione conclusa.

Art. 30a (nuovo)

Il titolare di una licenza per allievo conducente o di condurre revocata a titolo preventivo potrà richiedere ogni tre mesi una rivalutazione mediante domanda scritta all'autorità cantonale. La domanda, che non deve essere motivata, potrà essere presentata la prima volta tre mesi dopo il passaggio in giudicato della decisione di revoca (cpv. 1), in seguito a distanza di tre mesi dal passaggio in giudicato di ogni decisione di conferma della revoca preventiva (cpv. 2). Per trattare la domanda di rivalutazione l'autorità dispone di un termine di 20 giorni lavorativi (cpv. 3), intesi anche in questo caso come giorni della settimana da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi legali. Se permangono seri dubbi in merito all'idoneità alla guida della persona in questione, entro questo termine l'autorità dovrà emettere una decisione impugnabile a conferma della revoca preventiva oppure restituire la licenza ritirata. Poiché una rivalutazione della decisione di revoca può essere richiesta solo dopo il passaggio in giudicato della stessa o della relativa conferma, non si corre il rischio di procedure parallele.

Art. 30b, rubrica

Nella versione italiana la rubrica del nuovo articolo 30b (vigente art. 30a) è modificata per motivi redazionali.

Art. 30b cpv. 1

Un privato può segnalare all'autorità cantonale i propri dubbi in merito all'idoneità alla guida di un'altra persona. Se lo richiede, il segnalante può mantenere l'anonimato nei confronti del conducente oggetto della segnalazione, a condizione che dimostri all'autorità il sussistere di un interesse degno di protezione in relazione al trattamento confidenziale della propria identità. In questo modo si evitano segnalazioni indebite, come quelle malevole. Spetterà all'autorità competente giudicare di volta in volta che cosa costituisca un interesse degno di protezione. Dovrà trattarsi di un interesse oggettivo che, in caso di violazione della riservatezza, rechi o possa recare un pregiudizio al segnalante e lasci quindi presumere la necessità dell'anonimato. Una tale situazione si verifica in particolare nel caso di legami familiari stretti, ma anche di altri rapporti, ad esempio di vicinato o di lavoro.

L'USTRA valuterà gli effetti di questa nuova regolamentazione cinque anni dopo l'entrata in vigore, pubblicandone i risultati a valutazione conclusa.

Art. 30b 3 (nuovo)

I costi degli accertamenti sull'idoneità alla guida sono di norma a carico del diretto interessato. Le spese procedurali sono disciplinate a livello cantonale. I Cantoni possono prevedere eccezioni, ad esempio per evitare costi alla persona interessata in caso di segnalazioni malevole. Qualora emerga a posteriori che la segnalazione sulla base della quale sono stati disposti gli accertamenti a pagamento è ingiustificata e la persona ne ha subito un danno, questa avrà diritto al risarcimento e al rimborso di eventuali costi e tasse. La richiesta al riguardo all'autorità che ha ordinato di eseguire gli accertamenti, mentre il procedimento sarà disciplinato dal diritto cantonale in materia di responsabilità. In caso di danno derivante da una segnalazione ingiustificata, l'autorità avrà la facoltà di esercitare il regresso nei confronti del segnalante in un procedimento civile. Questa opzione dovrebbe essere comunicata alle persone che richiedono la riservatezza della segnalazione.

Art. 33 cpv. 5 (nuovo)

Al fine di evitare situazioni particolarmente penalizzanti sul lavoro, l'autorità cantonale potrà autorizzare i titolari di una licenza per allievo conducente o di condurre revocata a guidare per l'intera durata del provvedimento se necessario per l'esercizio della propria professione. A tale scopo stabilirà nella decisione di revoca esattamente quali spostamenti sono autorizzati, ad esempio, limitandoli a determinati veicoli, tipi di veicoli, percorsi, scopi o aree circoscritte. Sono ugualmente ipotizzabili restrizioni temporali. L'autorità potrà anche decidere se autorizzare gli spostamenti a fini professionali per tutta la durata della revoca o limitarli a singoli periodi, ad esempio perché la persona interessata può rinunciare del tutto a guidare durante le vacanze. All'estero il riconoscimento di questa autorizzazione dipende dalla legislazione del Paese interessato, applicandosi il principio di territorialità.

Con «spostamenti necessari per l'esercizio della professione» si intendono in particolare quelli che costituiscono l'attività professionale vera e propria, ad esempio i trasporti di merci effettuati come attività retribuita da un camionista o un corriere, oppure i trasporti di persone effettuati a pagamento da un conducente di autobus o taxi. Il concetto va sostanzialmente interpretato in senso stretto, escludendo ad esempio i tragitti casa-lavoro. In alcuni casi particolari, le autorità cantonali potranno tuttavia autorizzare deroghe, ad esempio per persone che, a fine giornata, non possono semplicemente lasciare il veicolo sul posto di lavoro, come i tassisti che non possono parcheggiare il mezzo di servizio sull'area riservata ai taxi. Per casi simili l'autorità potrà trovare una soluzione praticabile, tuttavia ampliando il meno possibile il margine di manovra.

Gli spostamenti necessari per l'esercizio della professione non potranno mai essere autorizzati durante la revoca di una licenza di condurre a seguito di un'infrazione medio-grave (art. 16b LCStr) o grave (art. 16c LCStr), bensì solo in caso di revoca dovuta a infrazioni lievi ai sensi dell'articolo 16a LCStr. Saranno autorizzati al massimo per due revoche nell'arco di cinque anni, ma non a persone la cui licenza di condurre sia stata ritirata per motivi di sicurezza a tempo indeterminato o definitivamente.

In virtù dell'articolo 45 capoverso 1 OAC la presente regolamentazione è analogamente applicabile anche in caso di sospensione di patenti estere.

Art. 33 cpv. 6

Corrisponde al vigente articolo 33 capoverso 5 OAC: al fine di evitare casi penalizzanti, l'autorità cantonale potrà continuare a disporre una revoca di durata diversa per ciascuna categoria, sottocategoria o categoria speciale a prescindere da esigenze professionali, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

2.3 Ordinanza del 28 settembre 2007 che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (OMaeC; RS 741.522)

Art. 28

L'autorità di revoca cantonale potrà autorizzare i maestri conducenti a impartire lezioni pratiche di guida e accompagnare praticanti in formazione durante il periodo di revoca della licenza di condurre ai sensi dell'articolo 33 capoverso 5 P-OAC.